

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 651/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2011

che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/18/CE prevede che gli Stati membri creino, in stretta collaborazione con la Commissione, un sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo della direttiva.
- (2) Ai sensi della direttiva 2009/18/CE, la Commissione deve adottare il regolamento interno di detto sistema di cooperazione permanente.

- (3) Con lettera del 20 dicembre 2010 indirizzata ai servizi della Commissione europea, il direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha accettato di provvedere alle funzioni di segreteria del sistema di cooperazione permanente e di finanziare almeno una riunione all'anno.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al presente regolamento stabilisce le norme procedurali e le modalità organizzative del sistema di cooperazione permanente di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/18/CE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

